



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1775**

Prot. n. 328/11D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - COMUNE DI NOVALEDO - Variante al Piano Regolatore Generale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE E PRESCRIZIONI - prot. n. 328/11D.

Si attesta che la presente copia conforme all'originale è composta da n. **13** fogli

Trento, il **23 AGO. 2011**



IL DIRETTORE

Alessandro Andreoli

Il giorno **19 Agosto 2011** ad ore **09:45** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tavola allegata B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 e s.m.

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta



Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione n. 24/09 di data 29 settembre 2009, il Comune di NOVALEDO ha provveduto alla prima adozione di una variante al Piano Regolatore Generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), come richiamati dall'articolo 148, comma 4° della L.P. 4 marzo 2008, n. 1 (*Pianificazione urbanistica e governo del territorio*).

Ai fini della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), con nota prot. n. 10678/09 – 13 V MRC (1455N) d.d. 3 novembre 2009, il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio evidenziava che in tale variante non risultava affrontata la verifica del mutamento di destinazione urbanistica dei beni gravati da uso civico chiedendo al Comune di Novaledo di comunicare la presenza o meno di detti beni.

A riscontro di tale richiesta, con nota prot. n. 5593 di data 22 dicembre 2009, il Sindaco del Comune di Novaledo precisava quanto segue: “[...] in relazione alla deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 29.09.2009, si comunica che sono state identificate due particelle fondiarie di proprietà comunale gravate da uso civico che vengono interessate da una modifica all'interno della Variante al Piano Generale.

Le due particelle sono due strade con destinazione d'uso di viabilità e si innestano su una nuova strada comunale di progetto.

La superficie interessata di entrambe le particelle fondiarie è minimale in quanto si tratta di creare lo sbocco sulla nuova viabilità, sono quindi coinvolte marginalmente e comunque non subiscono nessun mutamento di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 18 della L.P. 14 giugno 2005 n. 6.

Per tali ragioni sembra di capire, in forza del citato art. 18 della L.P. 6/2005 che non sia necessario richiedere l'indizione della Conferenza dei Servizi.”.

Ai sensi dell'articolo 148, comma 5° della predetta L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante è stata sottoposta all'esame del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio che, con valutazione tecnica n. 16 di data 18 marzo 2010 ha evidenziato quanto segue:

- “*Premessa*

Con deliberazione consiliare n. 24 dd. 29 settembre 2009 il Comune di Novaledo ha adottato una variante al piano regolatore generale per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- *verifica dei dati e razionalizzazione degli elaborati cartografici per quel che riguarda gli edifici del centro storico, con particolare attenzione alla tipologia di intervento e alle prescrizioni operative sul patrimonio architettonico di valore storico;*
- *verifica e valutazione sulla viabilità interna;*
- *particolare attenzione alle nuove esigenze per quel che concerne il tema della residenza e quindi recupero del patrimonio abitativo nel centro storico, consolidamento del tessuto edilizio esistente e verifica di nuove aree per potenziale nuova residenzialità;*
- *parziale riconfigurazione delle aree produttive.*

Contestualmente la variante ha aggiornato le norme di attuazione in merito a:



- al recepimento delle ultime disposizioni in materia di distanze (d.G.P. n. 2879 del 31 ottobre 2008)
- al recepimento delle ultime disposizioni in materia di fasce di rispetto stradale (d.G.P. n. 909/1995 e s.m.) e fasce di rispetto cimiteriale con rimando alla d.G.P. n. 1279 del 23 giugno 2006;
- al recepimento delle ultime disposizioni vigenti in materia di pericolo idrogeologico con rimando al V aggiornamento della Carta di sintesi geologica, approvata ai sensi dell'articolo 2 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP;

La variante è pervenuta in data 22 ottobre 2009 e la sua procedura di approvazione è stata sospesa dal 3 novembre 2009 al 19 febbraio 2010, richiedendo la verifica da parte del Servizio Autonomie locali della deliberazione di adozione.

La variante è stata esaminata dal Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG, costituito con la determinazione del Dirigente generale del Dipartimento Urbanistica e ambiente n. 1 del 12 gennaio 2010, riunitosi nella seduta di data 18 marzo 2010.

- *Contenuti della variante*

La Variante al PRG del Comune di Novaledo si configura come un aggiornamento dello strumento urbanistico sia cartografico che normativo relativamente ad alcuni temi principali ed in particolar modo:

- *informatizzazione della cartografia del piano regolatore generale;*
- *recepimento degli indirizzi legislativi e normativi provinciali in aggiornamento ed in implemento alle attuali norme tecniche di attuazione, emanate ed entrate in vigore successivamente alla ultima adozione del vigente PRG;*
- *aggiornamento degli strumenti di piani legati al Centro Storico con particolare riferimento al contenuto delle schede;*
- *verifica e valutazione sulla viabilità interna del Centro Storico e al centro abitato limitrofo al Centro Storico;*
- *rivisitazione del territorio urbanizzato e del territorio aperto operando urbanisticamente con aggiustamenti puntuali e circostanti;*
- *consolidamento tessuto edilizio esistente e insediamento di nuove aree edificabili e completamento di ambiti di aggregazione urbana consolidati.*
- *potenziamento della viabilità e inserimento di una nuova strada-bretella a fregio della S.S. n. 47 della Valsugana.*

In riferimento alle nuove previsioni residenziali, il PRG introduce, nel dettaglio, due nuove aree di completamento e due di nuova espansione con indice di 2 mc/mq, oltre a una nuova destinazione - area residenziale satura con indice sempre di 2 mc/mq.

La maggior parte delle modifiche sono principalmente da aree agricole ad aree residenziali prevedendo la realizzazione di edifici bi-trifamiliari intorno ai 1100 mc circa.

Alcune varianti sono connesse alla infrastrutturazione viaria – rotatorie potenziamento di strade, realizzazione nuove strade.

Infine, è da evidenziare la previsione di un'area corrispondente ad una ex discarica bonificata, destinata dal PRG a verde attrezzato per la sosta e il tempo libero, ubicata in prossimità della pista ciclabile.

Si prende positivamente atto che la variante è adeguata ai contenuti della deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008 relativi ai criteri di unificazione della legenda e di informatizzazione dei piani al fine dell'integrazione dei dati urbanistici nel SIAT. L'Ufficio Sistemi informativi per l'urbanistica e il paesaggio fa al riguardo presente che le seguenti osservazioni: il piano è georeferenziato correttamente in WGS. Il confine comunale è quello catastale. Va chiarita la differenza tra la zonizzazione in scala 2000 e quella in scala 5000. Il PRG del comune è stato presentato solo su base catastale e manca quindi l'interpretazione sulla carta tecnica provinciale. I nomi degli shape e dei campi interni sono corretti. Gli attributi sono quasi tutti compilati. A seguito del controllo, si ritiene di poter considerare accettabili i dati relativi alla variante al piano regolatore generale del Comune di Novaledo.

○ *Verifica rispetto al quadro strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale*

Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, la variante in esame deve assicurare la coerenza sia sotto il profilo ambientale che insediativo e infrastrutturale con il quadro definito dal nuovo PUP. In particolare si richiede che la cartografia del piano va completata con la rappresentazione delle aree agricole di cui all'articolo 37 delle relative norme di attuazione.

a) *Risorse idriche e difesa del suolo*

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio si fa presente che, oltre al rispetto della Carta di sintesi geologica provinciale, in vigore dal 3 dicembre 2003, gli strumenti urbanistici e i conseguenti interventi edilizi sul territorio, devono essere verificati rispetto al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, entrato in vigore l'8 giugno 2006. Nel merito si fa riferimento alla Conferenza dei servizi, prevista dalla delibera della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006 per la verifica preventiva del rischio determinato dalle nuove previsioni urbanistiche. La Conferenza dei servizi tenutasi in data 16 marzo 2010 rileva:

- variante n. 1: esprime parere negativo in considerazione delle problematiche geologiche che interessano in sito;
- variante n. 4,5,6: esprime parere negativo in considerazione delle problematiche geologiche e idrogeologiche che interessano in sito;
- variante n. 20: stralcio dell'area in quanto ricade in area a elevata e moderata pericolosità geologica;
- variante n. 27: esprime parere positivo di ritiene tuttavia inderogabilmente la fascia di rispetto dal corso d'acqua (10m) prevista dalla l.p. 18/76;
- variante n. 29: stralcio dell'area a elevata pericolosità. Gli eventuali interventi in fascia di rispetto del corso d'acqua (10m) sono comunque soggetti alla l.p. 18/76

La Conferenza richiama inoltre le seguenti osservazioni:

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trento, n. 23 AGO 2011

IL DIRETTORE
Alessandro Andreoli





- Il Servizio Geologico segnala che il piano, nella prospettiva di un'azione di aggiornamento che tenga conto dei contenuti del nuovo PUP., è opportuno che venga completato con dei riferimenti normativi sulla Carta delle Risorse Idriche provinciale attualmente in vigore (delib. n. 2248 di data 5 settembre 2008).
- gli strumenti urbanistici, per tutte le previsioni vigenti o adottate che non determinano un livello di rischio R3 o R4 o che non sono oggetto d'esame della presente Conferenza, devono in ogni caso assicurare il rispetto della Carta di sintesi geologica del PUP, il cui V aggiornamento è stato approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 3144 del 22 dicembre 2009 e che, secondo l'art. 48, comma 1, delle norme di attuazione del nuovo PUP, costituisce il riferimento per ogni verifica delle richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia in quanto prevalente rispetto a qualsiasi contenuto dei piani regolatori comunali;
- le cartografie di piano devono assicurare la rappresentazione dei corsi d'acqua che interessano il territorio comunale e in particolare le acque pubbliche iscritte nell'elenco provinciale, le particelle catastali appartenenti al demanio idrico, i tratti di altri corsi d'acqua dove la Provincia ha investito, anche nel recente passato, risorse per la sistemazione e dove sono presenti opere di sistemazione da essa costruite e che necessitano quindi di tutela per non vanificare gli effetti sistematori;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d'acqua iscritto nell'elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell'ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali". Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d'acqua lo consentono.
- gli interventi in fregio ai corsi d'acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell'art. 9 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;
- gli ambiti fluviali di interesse ecologico, individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (art. 33 delle norme di attuazione del PGUAP), corrispondenti alle aree di protezione fluviale definite dal PUP (art. 23 delle norme di attuazione del PUP), vanno specificamente individuati nella cartografia della variante come previsto dall'art. 48, comma 10, delle norme di attuazione del nuovo PUP e disciplinati, coerentemente i criteri di cui alla parte VI del PGUAP.

La Conferenza assume inoltre le seguenti decisioni al fine di assicurare coerenza complessiva nell'esame delle previsioni urbanistiche dei diversi strumenti urbanistici comunali:

- le previsioni di aree a verde privato che ricadono in aree a pericolosità elevata o moderata della carta della pericolosità e in ambito fluviale ecologico possono essere ammesse subordinatamente alla non edificabilità che dovrà essere espressamente indicata nelle norme di attuazione.
- le nuove previsioni urbanistiche che sono approvate sulla base delle condizioni espresse negli studi di compatibilità, valutati dalle strutture



- competenti della Provincia, devono essere rappresentate sulle tavole di piano con uno specifico retino che rinvia a dette condizioni;
- si segnala inoltre all'Ufficio Pianificazione urbanistica che l'elaborato di raffronto delle varianti per la verifica rispetto al PGUAP riporti la stessa numerazione riportata sulla cartografia di piano dove sono riportate le previsioni adottate.

Da ultimo si ricorda che lo studio di compatibilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. c) delle norme di attuazione del PGUAP, va presentato anche per le previsioni già vigenti che determinano un livello di rischio R3.

b) Aree agricole e aree boscate

Rispetto alle specifiche modifiche adottate il Servizio Foreste e Fauna rileva:


"Per quanto riguarda gli aspetti di competenza non si evidenziano sostanziali ostacoli all'approvazione della variante in oggetto, eccezione fatta per l'intervento puntuale variante n. 20, che propone il cambio di destinazione d'uso di una superficie di limitata estensione (circa 1.100 mq) circostante un edificio esistente, enucleandola dalla zonizzazione dell'area boscata e area agricola secondaria per inserirla nell'area di nuova espansione. Trattasi, in particolare, di un'area localizzata al piede di un versante boscato a pendenza accentuata, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico; il versante in questione è in particolare caratterizzato dalla presenza di falde detritiche di origine recente costituite da blocchi rocciosi molto instabili e soggetti a fenomeni gravitativi, come efficacemente testimoniato dai crolli verificatisi negli scorsi anni, in seguito ai quali massi di grosse dimensioni hanno potuto raggiungere la base della pendice in prossimità dell'area in oggetto. Tutta l'area potenzialmente soggetta a tali fenomeni è stata coerentemente classificata ad elevata pericolosità geologica nella carta di sintesi geologica del PUP, con il confine tra area più penalizzata e l'area critica recuperabile che attraversa proprio il lotto in oggetto della variante, subito a monte dell'edificio esistente (tale confine corrisponde abbastanza fedelmente anche al margine tra l'area boscata - il robinetto a monte dell'edificio - e le pertinenze dello stesso).

Pertanto, in assenza di opere di messa in sicurezza appositamente individuate e realizzate, si ritiene di dover confermare la classificazione attuale, o quantomeno si esprime parere negativo ad una variante della destinazione urbanistica che consenta una antropizzazione maggiore dell'attuale.

Da ultimo si segnala che le varianti n. 27 e 52, pur non interessando un'area boscata né vincolata, interferiscono con l'area classificata ad elevata pericolosità determinata dall'alveo del torrente Roggia di Novaledo, e pertanto si ritiene opportuna e necessaria una valutazione di merito da parte del competente Servizio Bacini Montani."

Rispetto alle specifiche modifiche adottate il Servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale rileva:

- variante 2: da area agricola secondaria ad area di completamento ed area per attrezzature turistiche-ricettive. Ricade in area agricola del PUP.





- variante n. 3: da area agricola primaria e secondaria ad area di completamento. Si osserva che l'individuazione di un lotto di completamento in posizione isolata nelle aree agricole appare urbanisticamente non pertinente.
- varianti 4 e 5: da area agricola secondaria ad area di nuova espansione. Ricadono in area agricola del Pup.
- variante 6: da area a bosco, area agricola primaria e secondaria ad area per campeggio. Ricade in area agricola del Pup.
- variante 8: da area agricola secondaria a verde attrezzato. Ricade in area agricola del Pup.
- variante 13: da area agricola secondaria ad area di completamento. Ricade in area agricola del Pup.
- varianti n. 26, 43, 47: si esprime parere fortemente critico, in quanto trattasi di lotti isolati all'interno di quella parte omogenea di territorio agricolo ancora presente sul conoide dove è situato l'abitato di Novaledo.

In generale si osserva che la presente variante si caratterizza per un eccessivo ricorso alla trasformazione di aree agricole di cui all'art. 37 del Piano urbanistico provinciale, principalmente in aree di nuova espansione o di completamento.

c) Beni monumentali

Si ritiene necessario un richiamo – in sede di N.d.A. e segnatamente all'art. 30 – alla normativa vigente, ed in particolare al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Del pari, risulta necessaria la precisa individuazione in cartografia dei beni soggetti a vincolo indiretto, ai sensi dell'art. 45 del citato decreto, riguardanti la c.d. Torre quadra, e particolarmente: p.f. 1063/1, 1063/2, 1065, 1066/1, 1066/2, 1067, 1068, 1069, 1429, tutte in C.C. Novaledo, considerato che sul punto la tav. 1 di zonizzazione risulta indeterminata.

d) Aree archeologiche

La Soprintendenza per i beni librari e archeologici della Provincia esprime parere favorevole per quanto di competenza all'adozione della variante precisando:

La categoria d'inquadramento delle "zone d'interesse archeologico" cartografate con riferimento agli allegati 1.4 e 1.5 della l.p. 8/2008 sono così ripartite: beni archeologici rappresentativi (=categoria 1 NdA): A62-Novaledo, Torri quadre e relativa area di pertinenza; altre aree di interesse archeologico (=categoria 2 NdA): Novaledo: area e pertinenze "maso san Desiderio".

e) Aree per attrezzature turistiche-ricettive

Il Servizio Turismo della Provincia prende atto della volontà di introdurre (variante n. 2) in sostituzione delle "Aree per attività alberghiere" (che vengono stralciate anche cartograficamente) le "Aree per attrezzature turistico-ricettiva" caratterizzate da parametri contenuti ed indirizzate alle attività extra-alberghiere di bed&breakfast o affittacamere. Nel segnalare gli adeguamenti normativi per le materie di competenza (all'art. 67 Aree per attrezzature turistico-ricettive delle norme di attuazione – l.p. 15 maggio 2002



n.7 "Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità ricettiva turistica"), nello specifico si rammenta che si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica saltuaria, offerta dalle famiglie che utilizzano parte dell'edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di tre camere, fornendo servizio di alloggio e di prima adozione.

Sotto il profilo urbanistico si esprime in ogni caso parere critico riguardo la variante n. 6 che prevede l'introduzione di un'area per campeggio, nel contesto agricolo della sponda destra del fiume Brenta. Tale previsione comporterebbe una consistente urbanizzazione di questo ambito mediante la struttura ricettiva, aree a parcheggio nonché due lotti residenziali rispetto ai quali si rinvia alle successive osservazioni.

○ Il quadro insediativo e infrastrutturale della variante

1. Insediamenti residenziali

La variante fa una analisi del contesto edilizio esistente, attraverso l'aggiornamento cartografico delle tavole di piano, valutandone la consistenza, le dotazioni primarie e l'eventuale disponibilità volumetrica o di superficie cui riferirsi in via prioritaria per soddisfare la richiesta di nuovi alloggi, mirando alla tutela e salvaguardia del territorio aperto.

L'obiettivo della variante verde sulla rivisitazione degli indici di edificabilità, abbassandoli da 2 mc/mq a 1,5mc/mq per le aree di completamento e a 1 mc/mq per le aree di nuova espansione. Al riguardo si osserva che il risultato di tale modifica va attentamente valutato considerato che verrebbe a comportare un intervento estensivo nelle aree insediative con conseguente futura richiesta di ulteriore consumo di territorio.

Si ritiene opportuno suggerire una ulteriore verifica della potenzialità edificatoria presente e di tutte le aree destinate alla edificazione nel PRG vigente, al fine di perseguire una maggiore compattezza dell'insediamento, evitando così inserimenti puntuali e incoerenti all'interno del conoide di Novaledo, caratterizzato da un vasto tessuto agricolo nonché dall'esposizione alle più ampie visuali. In questo senso si rinvia alla metodologia di verifica del dimensionamento residenziale dei piani, stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale n.1281 del 23 giugno 2006. Tenendo conto della modalità insediativa a pettine, che segna l'abitato di Novaledo, dove l'edificazione si dispone lungo i tracciati risalenti, salvaguardando le restanti aree agricole, si esprimono le seguenti osservazioni sotto il profilo urbanistico:

- variante n. 3: Per la nuova area residenziale individuata lungo la strada che corre in destra orografica del fiume Brenta, benché posizionata a fianco di un edificio esistente si esprime parere negativo in quanto si verrebbe a configurare l'edificazione sparsa in territorio aperto.
- varianti n. 4,5: Le due aree di nuova espansione site sul conoide in destra Brenta risultano casuali sotto il profilo insediativo ed inopportune sotto quello paesaggistico. Si richiamano peraltro le criticità evidenziate rispetto al previsto bicigrill.
- variante n. 26,43: Previsioni di carattere residenziale da stralciare in quanto del tutto illogiche e casuali sotto il profilo insediativo, slegate dal





tessuto esistente e che prefigurano la diffusa infrastrutturazione della zona agricola.

- varianti 30,32: Si evidenzia che l'eventuale previsione va completata con l'infrastrutturazione di accesso.
- variante n. 44-45: Si esprime parere negativo in quanto la nuova area residenziale invaderebbe una vasta area agricola, con presenza di alcuni castagneti secolari ancora oggi coltivati, sviluppandosi in maniera incoerente sotto il profilo insediativo e slegata da tessuto esistente.
- variante n. 46,47: Si esprime parere negativo in quanto le nuove aree residenziali sono poste sulla sommità del conoide, in sinistra orografica del fiume Brenta, all'interno di un contesto agricolo esposto alle ampie visuali
- variante n. 49: Si ritiene opportuno precisare che, nella formazione di nuove edificazioni, venga mantenuto l'allineamento e la tipologia architettonica con le edificazioni già esistenti. Si ricorda che dovrà essere evitata, per quanto possibile, la creazione di nuovi accessi diretti dalla S.P. n. 228, sfruttando unicamente la viabilità locale esistente.
- variante n. 50: Si ritiene opportuno, per questa area residenziale di completamento addossata al compendio storico di S. Desiderio (maso e chiesetta) un tempo punto di confine tra Principato vescovile di Trento e Repubblica di Venezia, lo stralcio creando così una fascia di protezione inedificabile tra la strada, e la nuova edificazione prevista in variante 49 ed il nucleo storico in modo da garantire la salvaguardia figurativa.

Varianti alle schede degli edifici del Cento Storico

Le varianti apportate alle schede precedenti sono quattro, entrambe condivisibili, tuttavia sarebbe opportuno approfittare di questo frangente per modificare alcune categorie di intervento che non appaiono del tutto pertinenti e più precisamente:

- scheda n. A2: Edificio compatto, isolato, dai lineamenti sobri e lineari, ascrivibile probabilmente ad inizio '900, per il quale risulta più indicata la categoria di Risanamento conservativo anziché quella di Ristrutturazione edilizia. Da inserire nelle prescrizioni la riqualificazione della facciata sud al fine di ottenere un'unitarietà compositiva.
- scheda n. B7: In sostituzione della veranda, elemento senz'altro da demolire, prevedere la posizione di balconi in legno aventi sporgenza tradizionale.
- scheda n. B11: Edificio rustico dai lineamenti tipologici ancora ben leggibili per il quale risulta più attinente la categoria del Risanamento conservativo.
- scheda n. C14: Piccolo rustico annesso ad un edificio classificato R2 Risanamento conservativo e quindi come questo da vincolare.
- scheda n. G1: Sia mantenuto e non ripristinato il portale in facciata sud.

2. Servizi e infrastrutture

Rispetto all'assetto delle infrastrutture viarie, il Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie e il Servizio Gestione strade della Provincia Autonoma di Trento esprimono, per quanto di competenza, parere sostanzialmente favorevole subordinatamente alle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

- Occorre evidenziare graficamente negli elaborati di piano, perlomeno lungo le sedi viarie di competenza provinciale l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto stradale, determinate ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/95 e s.m.. Dette fasce devono esser riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.
- La creazione di nuovi accessi sulle strade di competenza provinciale dovrà esser preventivamente concordata con gli scriventi servizi che esprimeranno il proprio parere in base ad elementi progettuali di dettaglio.
- Si precisa infine che, indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di attraversamenti o percorrenze con manufatti, ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nulla-osta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione strade secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
- Si segnala che l'opera n. 588, relativa ai "lavori per la realizzazione di una barriera antirumore in corrispondenza dell'abitato di Novaledo" promossa dagli scriventi, è attualmente in fase di appalto.
- Con riferimento all'intervento previsto con le varianti n. 52 e seguenti, "strada di progetto", che prevede la creazione di una viabilità alternativa alla S.P. n. 228 al fine di by-passare il centro abitato, comprensiva di svincoli e viabilità di collegamento con l'attuale strada provinciale, esso non risulta inserito né all'interno del PUP vigente, né all'interno degli strumenti programmati degli scriventi Servizi. Il suo inserimento in cartografia deve pertanto ritenersi eventualmente funzionale alla programmazione delle opere infrastrutturali di competenza comunale. Le successive fasi progettuali, sia della viabilità alternativa principale, che degli svincoli e delle strade di collegamento con l'attuale strada provinciale, dovranno essere preventivamente concordate con gli scriventi Servizi. Si evidenzia inoltre la possibile interferenza con l'opera citata al precedente punto n. 4, il cui avvio dei lavori è previsto nel corso dell'anno 2010.
- Con riferimento alle varianti n. 49 e 50, "area satra e area di completamento" dovrà essere evitata, per quanto possibile, la creazione di nuovi accessi diretti dalla S.P. n. 228, sfruttando unicamente la viabilità locale esistente.
- Considerato che la S.P. n. 228 risulta classificata dal PUP come strada principale, si invita ad uniformare la classificazione anche per quanto riguarda la pianificazione subordinata.
- Al fine di definire in modo inequivocabile la larghezza delle fasce di rispetto stradale si ritiene opportuno che vengano inserite nelle N.d.A. le




tabelle A, B e C della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/95 e s.m., integrate con i dati di competenza dell'Amministrazione locale.

Con riferimento all'intervento previsto con le varianti n. 52 e seguenti si ritiene, sotto il profilo urbanistico, che la previsione di un nuovo asse viario, attestato a valle dell'insediamento storico, lungo la S.S. n. 47 della Valsugana, presenti una serie di controindicazioni e incoerenze sotto il profilo della funzionalità e degli effetti. Questo tracciato non può configurarsi come alternativo all'asse che attraverso il centro storico, in quanto servito dalle vie dello stesso centro storico, da cui si diramano le strade di accesso alle edificazioni private, ai servizi pubblici e ai terreni agricoli presenti sul conoide. Il tracciato proposto verrebbe inoltre a servire possibili sviluppi edificatori a valle dell'attuale insediamento storico e consolidato, in un'area poco idonea all'edificazione considerato l'inquinamento acustico dovuto alla vicina viabilità principale della Valsugana. Al contrario l'area si presterebbe più favorevolmente alla naturale predisposizione di sistemi di mitigazione tra abitato e infrastrutture. Sotto il profilo della tutela degli insediamenti storici si esprime inoltre parere negativo sul possibile innesto del nuovo asse viario sulla S.P. n. 228 nei pressi del compendio storico di S. Desiderio (maso e chiesetta).

- *Tutela dell'aria e dell'acqua*

Sotto il profilo della compatibilità con le norme in materia di tutela dell'ambiente, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente osserva quanto segue:

a) *Inquinamento Acustico. La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l'attuazione di tale politica preventiva. Per questo la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale sia nazionale, ha individuato una serie di misure preventive allo scopo di favorire un'efficace e concreta politica di contenimento del rumore.*

Nello specifico si osserva che l'art. 6 (competenze dei Comuni) della Legge quadro 447/95 richiede lo stretto coordinamento tra gli strumenti della pianificazione urbanistica e la zonizzazione acustica, senza tuttavia entrare nel merito di eventuali specifici criteri necessari per ottenere concretamente tale coordinamento. Nella normativa è comunque evidente l'intento di legare la programmazione urbanistica del territorio ad una sua programmazione acustica, come pure, ed è anche citato esplicitamente all'art. 2, comma 5, della L 447/95, di far sì che la programmazione urbanistica del territorio debba essere considerata sempre più un importante strumento di prevenzione nonché di risanamento acustico. Infatti, l'art. 12 del d.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/leg prevede che il piano regolatore generale o le relative varianti stabiliscono in correlazione con la classificazione acustica prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie particolari. Purtroppo, dalla consultazione dei nostri archivi si deve constatare che il comune di Novaledo nonostante gli obblighi e le precise scadenze introdotte prima dalla l.p. n. 6/91 e poi dall'art. 12 del d.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg, non ha



ancora provveduto ad approvare il piano di classificazione acustica del territorio, facendo così venir meno quella politica preventiva in materia di inquinamento acustico che si realizza principalmente attraverso il coordinamento della pianificazione urbanistica con quella acustica.

Aree residenziali. Per quanto riguarda la previsione delle aree residenziali di completamento o di nuova espansione poste in prossimità di infrastrutture stradali esistenti (varianti 11, 12, 13, 17, 21, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 49, 50) in prossimità ad una significativa sorgente di rumore come la S.S. 47 ecc.), è opportuno ricordare, come peraltro già accennato nelle norme di attuazione, che per effetto di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 142/2004 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447", gli eventuali interventi per il rispetto dei limiti di rumorosità sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire.

Realizzazione di nuove strade. In riferimento alla realizzazione di nuove strade o al potenziamento di quelle esistenti (varianti 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58) si ricorda semplicemente che il d.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" introduce specifici obblighi a carico del gestore della strada per quanto concerne la progettazione di nuove infrastrutture stradali e per il risanamento di quelle esistenti. Secondo il citato decreto la realizzazione di nuove strade dovrà essere fatta in modo tale da individuare dei corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza (definita, in funzione della tipologia della strada, dall'allegato 1 del citato decreto) estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo. Le infrastrutture stradali di nuova costruzione devono inoltre rispettare, all'interno delle fasce di pertinenza acustiche, i limiti di immissione definiti dalla tabella 1 dell'allegato 1 del citato decreto. Pertanto relativamente a tali collegamenti o modifiche stradali è opportuno che le norme di attuazione del PRG prevedano, secondo quanto richiamato dall'art. 8, comma 2 della Legge 447/95, la presentazione di un'idonea valutazione di impatto acustico, attraverso la quale assicurare il rispetto dei valori limite indicati dalla citata normativa.

Norme di attuazione del piano. E' necessario integrare le norme di attuazione con gli obblighi previsti dalla Legge quadro 444/95. Infatti, la citata legge, nell'ottica della semplificazione degli atti amministrativi, non ha introdotto un specifico procedimento autorizzatorio per le potenziali sorgenti di rumore ma ha invece inserito la valutazione dell'ammissibilità di tali sorgenti o attività rumorose nel contesto dei procedimenti amministrativi già esistenti, come ad esempio quelli volti ad ottenere la concessione edilizia, la licenza di abitabilità, licenze ed autorizzazioni per lo svolgimento di attività produttive, ecc. Ai fini di questa valutazione, che dovrà essere giudicata dal comune attraverso un nulla osta, la citata legge quadro prevede che la documentazione sia completata a seconda dei diversi procedimenti amministrativi da uno studio del clima acustico (richiesto per la realizzazione di edifici in prossimità di sorgenti di rumore) o di impatto acustico (richiesto





per le nuove potenziali sorgenti di rumore). Ciò premesso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della legge quadro 447/95, è opportuno introdurre nelle norme di attuazione del P.R.G. l'obbligo di predisporre e presentare unitamente alla richiesta del rilascio della concessione edilizia o dell'approvazione di piani attuativi una valutazione del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle sorgenti di rumore richiamate al comma 2 dell'art 8 della Legge 447/95 (strade, ferrovie, circoli privati, impianti sportivi, ecc.). Dai risultati di tale valutazione sarà inoltre possibile definire gli interventi di protezione acustica che saranno in capo al titolare dell'autorizzazione all'edificazione, in relazione a quanto disposto dall'art. 8 del d.P.R. n. 142/2004. Le stesse norme di attuazione, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 8, devono inoltre prescrivere che le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali devono contenere una documentazione di impatto acustico.

b) Inquinamento elettromagnetico. Alcune aree a possibile espansione urbanistica (art. 53 bis e art 54) sono state individuate in prossimità di elettrodotti ed è quindi prevedibile una condizione di potenziale incompatibilità con quanto stabilito dalla normativa nazionale. Pertanto, le indicazioni di cui all'art. 7.3 comma 1, lettera d) delle Norme di attuazione devono essere adeguate alle disposizioni normative introdotte con il D.Dirett. del 29 maggio 2008 pubblicato nella Gazz. Uff. 5 luglio 2008, n. 156, S.O. "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", riportando in cartografia le fasce di rispetto fornite dal gestore della rete elettrica.

In relazione ai limiti massimi di esposizione negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno ai campi elettromagnetici a radiofrequenza si osserva che per le aree edificabili ubicate in prossimità degli impianti di telecomunicazione è opportuno prescrivere la verifica preventiva del rispetto degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 attuativo della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.

○ Tutela del suolo

Per quanto riguarda la variante n. 8 che trasforma un'area agricola, in passato destinata a discarica di rifiuti solidi urbani sita in loc. Monetarie, individuata sulle tavole di PRG come sito bonificato (SIB129001), si ricorda che a livello statale la disciplina che attiene alle discariche di rifiuti è regolata dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche", tale decreto pone particolare attenzione anche alla pianificazione delle fasi di gestione post-operativa e di chiusura, al fine di prevenire qualsiasi effetto negativo sull'ambiente e di individuare le adeguate misure correttive, curando il ripristino ambientale. Successivamente a tale disposizione statale la Provincia autonoma di Trento ha emanato il decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. concernente "Disposizioni regolamentari relative alle discariche di rifiuti ai sensi dell'art. 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10". In particolare l'articolo 9, comma 1, dispone che "Nell'ambito del piano di



adeguamento delle discariche esistenti per rifiuti inertii, il piano di ripristino ambientale definisce la destinazione d'uso dell'area, assicurando l'integrità dello strato di copertura finale". Tutto ciò porta a concludere che le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro "vita" tecnica devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. Per questo va evitato, dopo la chiusura della discarica, qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, ovvero tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.

○ *Tutela delle acque*

Sul territorio del comune di Novaledo il PGUAP., approvato con d.P.R. del 15 febbraio 2006, ha individuato lungo il fiume Brenta gli ambiti fluviali ecologici con valenza mediocre (fascia di ampiezza 30 metri a partire dalla riva) su entrambe le sponde. Si ricorda che gli ambiti fluviali ecologici sono finalizzati alla protezione e valorizzazione delle fasce riparie andando a costituire delle aree filtro, per quanto riguarda l'apporto di nutrienti ed inquinanti, tra il corso d'acqua ed il territorio circostante. L'art. 33 delle N.d.A. del PGUAP stabilisce che gli strumenti urbanistici dei Comuni recepiscono la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici stabilita dal PGUAP e ne disciplinino l'uso. Al fine della puntuale applicazione di tale articolo, si rimanda al contenuto della nota dell'Assessorato all'Urbanistica e ambiente prot. 495/06-13V-ANT di data 9 maggio 2006. Si ritiene necessario che il PRG in oggetto riporti in cartografia la delimitazione degli ambiti fluviali ecologici individuati dal PGUAP e nelle Norme di Attuazione i vincoli cui tale contesto è soggetto.

In relazione alla compatibilità degli interventi previsti dalla variante al PRG con il sistema di depurazione delle acque reflue urbane il Comune dovrà disporre le necessarie azioni conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione n. 121 di data 15 giugno 1989 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti richiamata dal comma 5 dell'art. 23 bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, valutando la compatibilità delle nuove situazioni con l'esistente sistema di collettamento e depurazione delle acque e prescrivendo ai nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura, ove necessario, idonei trattamenti tali da garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scarichi in corso d'acqua superficiale da parte della struttura depurativa finale.

In ogni caso si ricorda la necessità, prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, dell'obbligo di presentazione della denuncia o dell'autorizzazione allo scarico così come previsto dall'art. 32 comma 1 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987 e succ. modifiche ed integrazioni, nella quale saranno eventualmente dettate le necessarie prescrizioni.

Per le aree destinate ad attrezzature turistico-ricettive, tra cui le aree a campeggio, si ricorda che le strutture previste nelle aree oggetto di variante

PER COPIA IN DUEMMILA UNO
Trento, 23 Agosto 2011

M. DIRETTORE
Alessandro Andreani





dovranno essere dotate di adeguati sistemi di allontanamento delle acque reflue e meteoriche in conformità alle indicazioni stabilite rispettivamente dall'art. 17 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P 26/01/1987 e succ. mod. e dagli artt. 13 e 14 delle Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque a tutela della qualità delle acque superficiali e sotterranee.

In particolare come previsto dall'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano di tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3233 dd. 30 dicembre 2004 , presso i campeggi e le aree attrezzate per la sosta temporanea degli autoveicoli itineranti devono essere obbligatoriamente installati appositi impianti igienico-sanitari destinati alla raccolta e/o al trattamento dei liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper e altri autoveicoli i quali devono essere scaricati o smaltiti nel rispetto della disciplina stabilita dal paragrafo 5.12.3 del predetto piano.

○ Norme di attuazione

Sulla base delle osservazioni espresse dalle strutture competenti della Provincia autonoma di Trento le norme di attuazione che completano il piano devono essere riviste coerentemente con quanto disposto dalla normativa provinciale in materia e in particolare dal nuovo Piano urbanistico provinciale. Oltre alle modifiche già indicate nelle parti precedenti, il settore amministrativo del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio evidenzia:

Art. 3 – Attuazione PRG. Al comma 5 la dicitura “autorizzazione edilizia” deve essere sostituita con “denuncia di inizio attività”

Art. 7.2.4.1 - Zone di interesse archeologico. Al comma 3 la struttura provinciale competente in materia non è più “Ufficio Beni Archeologici”, ma Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici (l.p. 17 febbraio 2003 n.1 e modifiche).

Art. 7.3 - Vincoli di salvaguardia tecnologico infrastrutturale. Al comma 1, lettera b) relativamente alla fascia di rispetto cimiteriale si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 66 della l.p. n. 1 del 2008.

Art. 9 - Aree agricole di pregio. Ai commi 3, 6, 7, 8, 9, 10. Fanno parte integrante dell'articolato del PUP, senza specificazioni ulteriori. Pertanto si ritiene che potrebbero essere eliminati dalle norme d'attuazione del PRG, non essendo altro che una ripetizione della norma provinciale. Al comma 12 fissa i parametri di urbanizzazione ed edificazione nelle aree agricole di pregio richiamando quelli delle aree agricole primarie. Il richiamo al comma 14 dell'art. 10.1, che ammette sempre la realizzazione di modeste strutture con funzioni di deposito attrezzi, non è coerente con l'art. 37, comma 4, lett. b) del PUP, che limita questa fattispecie ai casi di coltivazione del fondo in forma non imprenditoriale ed alla manutenzione ambientale.

Art. 10.1 - Aree agricole di interesse primario. Al comma 8 va precisato che ai fini dell'accorpamento delle particelle, la destinazione delle aree dovrà essere agricola anche se vincolate a fascia di rispetto stradale, cimiteriale, ferroviario, ecc..



Art. 13 - Aree a bosco. Al comma 7 è prevista la possibilità di variare la destinazione d'uso degli edifici esistenti. Al riguardo si nutrono perplessità.

Art. 16.1 - Centro Storico e Nuclei Antichi. Al comma 3 è prevista la possibilità di ricorrere al piano di comparto anche quando non espressamente segnalato dal PRG. Al riguardo si rileva che la disposizione si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 51 della l.p. 22/1991 che stabilisce la formazione di comparti edificatori solamente ove siano previsti dal PRG o dai relativi piani di attuazione.

Capitolo 3 - Definizione degli interventi. Si consiglia di verificare l'elencazione degli interventi previsti per ogni categoria in quanto la materia attiene ad aspetti prettamente tecnici ed architettonici.

Art. 39 - Viabilità locale esistente e parcheggi. Al comma 2 la creazione di nuova viabilità veicolare, a meno che il riferimento non riguardi accessi all'edificazione, dovrà essere prevista dalla cartografia del PRG.

Art. 53 - Arre residenziali esistenti sature. Al comma 7 l'intervento di demolizione con ricostruzione prevede per definizione ai sensi dell'art. 99 della l.p. 1/2008 la possibilità di ricostruzione su sedime o con volumetria diversa dall'esistente (vedi anche art. 53 bis).

Art. 63.1 - Aree produttive del settore secondario di interesse provinciale. Ai sensi dell'articolo 33 delle norme di attuazione del nuovo PUP la realizzazione di unità residenziali in tali aeree è ammessa all'interno dell'edificio utilizzato dall'impresa. E' quindi opportuno sostituire la dizione "unità produttiva" contenuta nelle norme del PRG. (vedi anche articolo 63.2, 64.1, 65.1)

Art. 66 - Serre. Al comma 3 è prevista una distanza di 5 metri dai fabbricati esistenti sul fondo. Al riguardo si osserva che, per quanto concerne le serre, dovranno essere osservate le distanze previste per le costruzioni.

Art. 69 - Distanze da osservare nei confronti del limite delle strade interne alle aeree di sviluppo urbano. Al comma 2 è prevista la possibilità di ammettere distanze inferiori dalle strade nel caso di zone soggette a piani esecutivi di grado subordinato per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica. La presente disposizione non trova riscontro all'interno della normativa in materia di fasce di rispetto stradale. La possibilità di ammettere distanze inferiori dalle strade nel caso di piano attuativo è ammissibile esclusivamente nel caso di applicazione del combinato disposto degli articoli 38, comma 5, della l.p. 1/2008 e dell'articolo 5 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 del 1995. Ai commi 3 e 4 gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale sono quelli previsti dall'articolo 6 della deliberazione della Giunta Provinciale n. 909/1995.

Art. 85 - Distanze tra manufatti accessori. La previsione della distanza minima applicabile ai manufatti accessori deve essere limitata a quelli realizzati secondo le previsioni tipologiche e dimensionali fissate dal PRG

VER. COMMA 23 AGOSTO 2011 L'ORIGINALE

IL DIRETTORE
Alessandra Antonello





Riguardo alle ulteriori modifiche apportate, premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, si richiama che il Comune di Novaledo dovrà procedere ad adeguare alle disposizioni stabilite dal PUP in particolare per le seguenti tematiche:

- *invarianti, con il richiamo dell'articolo 8 delle norme di attuazione del PUP;*
- *beni culturali, con l'aggiornamento dei riferimenti normativi rispetto al d.lgs. n. 42/2004 e s.m. "Codice dei beni culturali";*
- *carta di sintesi geologica, con il rinvio ai contenuti della carta provinciale il cui ultimo aggiornamento è stato approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 3144 del 22 dicembre 2009;*
- *aree di protezione di pozzi e sorgenti, con il rinvio ai contenuti della Carta delle risorse idriche, approvata dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2248 del 5 settembre 2008 ai sensi dell'articolo 21 del PUP;*
- *riserve naturali provinciali e riserve, con l'aggiornamento delle definizioni a quanto introdotto dalla l.p. n. 11/2007;*
- *aree produttive del settore secondario, con l'aggiornamento dei contenuti a quanto stabilito dall'articolo 33 delle norme del PUP;*
- *aree agricole e aree agricole di pregio, con il richiamo agli articoli 37 e 38 del PUP;*
- *fasce di rispetto stradali, con l'adeguamento in particolare alle disposizioni dell'articolo 6 della deliberazione della Giunta provinciale n. 909/1995 e s.m.;*
- *aree a bosco, con l'adeguamento all'articolo 40 del PUP.*

- *Osservazioni*

Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente a questo Servizio, il presente parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata sia nell'accogliere che nel rigettare i relativi contenuti critici.

- *Conclusioni*

Ciò premesso, si prospettano le osservazioni del presente parere relativamente alla variante al piano regolatore del Comune di Novaledo al fine della conseguente modifica dei relativi contenuti.”.

Con comunicazione prot. n. 2895/10 – 13 V MRC (1455N) d.d. 2 aprile 2010, la sopra richiamata valutazione del Servizio provinciale n. 16 di data 18 marzo 2010 è stata trasmessa all'Amministrazione comunale affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all'adozione definitiva della variante nei tempi e modi previsti dalla L.P. 4 marzo 2008, n. 1.

Infine, con verbale di deliberazione n. 05/11 di data 31 marzo 2011, infine, il Consiglio comunale di Novaledo ha provveduto alla seconda adozione della variante in argomento.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 1° della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall'articolo 148, comma 4° della precitata L.P. 4 marzo 2008, n. 1, la variante così adottata è stata poi trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio affinché lo stesso



potesse esprimere le proprie osservazioni in merito alla coerenza delle previsioni contenute nella variante rispetto al Piano Urbanistico Provinciale, alle valutazioni espresse dal Servizio provinciale competente ed alle scelte effettuate in sede di seconda adozione della variante.

Il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha quindi formulato il proprio parere n. 1455VPC di data 10 agosto 2011 che ha rilevato quanto segue:

"Con deliberazione consiliare n. 24 dd. 29 settembre 2009 il Comune di Novaledo ha adottato una variante al piano regolatore generale per introdurre nel PRG vigente una serie di modifiche rispondenti a specifiche esigenze emerse a livello locale nonché all'adeguamento del piano alla disciplina provinciale in materia di distanze tra le costruzioni e dai confini.

Rispetto a tale variante il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il verbale del Nucleo operativo a supporto della valutazione delle varianti ai PRG n. 16 del 18 marzo 2010 ha espresso parere favorevole subordinatamente al recepimento di una serie di modifiche e integrazioni, al fine di assicurare la coerenza dello strumento urbanistico adottato al quadro pianificatorio provinciale.

Con deliberazione consiliare n. 5 del 31 marzo 2011, pervenuta in data 13 luglio 2011, il Comune di Novaledo ha adottato in via definitiva la variante in oggetto, apportando parzialmente le modifiche e le integrazioni richieste e presentando ulteriori elementi laddove ha ritenuto di confermare le scelte già condotte.

Nel merito, verificato lo strumento urbanistico definitivamente adottato, si prende positivamente atto dello stralcio delle aree già corrispondenti ai numeri 1, 4-6, 20, 47, considerate le problematiche geologiche e urbanistiche a esse legate. Rispetto alle altre previsioni il Comune di Novaledo ha inteso confermare quanto adottato in prima istanza, spiegando come riportato nella relazione illustrativa che tali proposte "pur ricadenti in aree agricole soddisfano a precise esigenze mirate a coprire il disagio abitativo espresso dalla popolazione residente e comunque non hanno dimensioni tali da inficiare il dimensionamento indicato dal PUP."

Richiamata la valutazione espressa dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio con il parere del Nucleo n. 16/10 si rilevano le seguenti criticità rispetto a previsioni specifiche, facendo riferimento alla numerazione riportata negli atti dell'adozione definitiva:

- variante n. 1: *la proposta conferma in parte il nuovo tracciato stradale previsto a valle dell'abitato di Novaledo e funzionale a migliorare la mobilità locale; nel merito si richiamano le osservazioni critiche già espresse, tenuto conto che tale tracciato "non può configurarsi come alternativo all'asse che attraversa il centro storico, in quanto servito dalle vie dello stesso centro storico, da cui si diramano le strade di accesso alle edificazioni private, ai servizi pubblici e ai terreni agricoli presenti sul conoide. Il tracciato proposto verrebbe inoltre a servire possibili sviluppi edificatori a valle dell'attuale insediamento storico e consolidato, in un'area poco idonea all'edificazione considerato l'inquinamento acustico dovuto alla vicina viabilità principale della Valsugana";*

varianti nn. 6, 49-50: tali varianti sono finalizzate alla realizzazione di un insediamento residenziale in prossimità del compendio storico di S. Desiderio; rispetto alla soluzione della prima adozione si propone una riconfigurazione che prevede l'edificazione in continuità a quella esistente, consentendo l'accesso attraverso un'unica viabilità prevista in corrispondenza della variante n. 6. Nel

merito si prende atto delle modifiche ma si prescrive che ogni edificazione sull'area sia limitata al perimetro della variante n. 49 - mantenendo come area di pertinenza l'area di cui alla variante n. 50 – in modo da assicurare l'effettivo allineamento all'edificazione limitrofa e salvaguardare le visuali sul maso storico;

- *scheda A2: la sopraelevazione sia limitata al raggiungimento dell'altezza minima abitabile nel piano sottotetto, assicurando la continuità della linea di gronda; il muro di recinzione e il portale siano oggetto di intervento conservativo;*
- *scheda n. G1: il portale in pietra presente sul fronte est sia oggetto di intervento conservativo.*

Per quanto attiene le norme di attuazione della variante al PRG in esame va richiamato che in data 1 ottobre 2010 è entrato in vigore il regolamento di attuazione della legge urbanistica – l.p. n. 1/2008 – si segnala la necessità di aggiornare il testo normativo in via di approvazione alle innovazioni introdotte con gli Allegati alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 3 settembre 2010 come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011.

Sulla base delle osservazioni già espresse con la precedente valutazione tecnica n. 1455VPC verbale nucleo n. 16/2010 le norme di attuazione che completano il piano devono essere riviste coerentemente con quanto disposto dalla normativa provinciale in materia e in particolare dal nuovo Piano urbanistico provinciale. In particolare si evidenzia:

Art. 13 - Aree a bosco. Al comma 7 va stralciata la possibilità di variare la destinazione d'uso degli edifici esistenti.

Art. 39 - Viabilità locale esistente e parcheggi. Al comma 2 va specificato che la creazione di nuova viabilità veicolare, a meno che il riferimento non riguardi accessi all'edificazione, dovrà essere prevista dalla cartografia del PRG.

Art. 63 - Aree produttive del settore secondario di interesse provinciale. Premesso che con la l.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, si dovrà procedere all'aggiornamento dei contenuti a quanto stabilito dall'articolo 33 delle norme del PUP.

- *Conclusioni*

Ciò premesso, subordinatamente alla modifica del piano secondo le modifiche sopra espresse si esprime parere favorevole all'approvazione della variante al piano regolatore del Comune di Novaledo.”

Relativamente alle osservazioni sopra riportate, si prende atto delle valutazioni formulate n. 16 di data 18 marzo 2010 e n. 1455VPC di data 10 agosto 2011 espresse dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio e, sulla base delle motivazioni e delle indicazioni fornite dalle medesime Servizi provinciali, si propone l'approvazione della variante definitivamente adottata con le modifiche, le integrazioni e le prescrizioni ivi richieste.

Il Comune di NOVALEDO, prestando la necessaria assistenza tecnica, ha predisposto un testo completo della variante allo strumento urbanistico, comprensivo delle modifiche cartografiche sopra indicate, testo che si allega e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Il Comune di NOVALEDO ha evidenziato che l'adeguamento alle innovazioni normative approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1427 d.d. 1 luglio 2011 sarà condotto dall'Amministrazione comunale con l'adozione di uno specifico provvedimento.

Richiamate le valutazioni tecniche sopra riportate si rende infine necessario subordinare l'approvazione della variante al piano regolatore generale in oggetto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- in relazione alla compatibilità degli interventi previsti dalla variante al PRG con il sistema di depurazione delle acque reflue urbane il Comune dovrà disporre le necessarie azioni conformemente alle indicazioni contenute nella deliberazione n. 121 di data 15 giugno 1989 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti richiamata dal comma 5 dell'art. 23 bis del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, valutando la compatibilità delle nuove situazioni con l'esistente sistema di collettamento e depurazione delle acque e prescrivendo ai nuovi allacciamenti alla pubblica fognatura, ove necessario, idonei trattamenti tali da garantire l'osservanza delle disposizioni relative agli scarichi in corso d'acqua superficiale da parte della struttura depurativa finale. In ogni caso si ricorda la necessità, prima di ammettere nuove edificazioni o modifiche a quelle esistenti, dell'obbligo di presentazione della denuncia o dell'autorizzazione allo scarico così come previsto dall'art. 32 comma 1 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987 e succ. modifiche ed integrazioni, nella quale saranno eventualmente dettate le necessarie prescrizioni;

- varianti nn. 6, 49-50: ogni edificazione sull'area sia limitata al perimetro della variante n. 49 - mantenendo come area di pertinenza l'area di cui alla variante n. 50 – in modo da assicurare l'effettivo allineamento all'edificazione limitrofa e salvaguardare le visuali sul maso storico;

- scheda A2: la sopraelevazione sia limitata al raggiungimento dell'altezza minima abitabile nel piano sottotetto, assicurando la continuità della linea di gronda; il muro di recinzione e il portale siano oggetto di intervento conservativo;

- scheda n. G1: il portale in pietra presente sul fronte est sia oggetto di intervento conservativo;

- all'articolo 13, comma 7 delle norme di attuazione, relativo alla disciplina delle aree a bosco, è stralciata la possibilità di variazioni delle destinazioni d'uso;

- all'articolo 39, comma 2 delle norme di attuazione, relativo alla viabilità locale esistente e parcheggi, la possibilità di creare nuovi parcheggi pubblici, nuovi percorsi pedonali o ciclabili è limitata alle aree classificate come fascia di rispetto stradale o destinate in generale a spazio pubblico.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 5.09.1991, n. 22 e s.m.i.;
- vista la L.P. 14.06.2005, n. 6;

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trento, 4 23 AGO. 2011



IL DIRETTORE
Alessandra Andreasi



- vista la L.P. 4.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- visto il d.P.P. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale del Comune di NOVALEDO definitivamente adottata con la deliberazione del Consiglio comunale n. 05/11 di data 31 marzo 2011 le modifiche e le prescrizioni in premessa sintetizzate;
- 2) di approvare, con le modifiche e prescrizioni di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di NOVALEDO definitivamente adottata con la deliberazione consiliare n. 05/11 di data 31 marzo 2011, secondo gli allegati atti che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

RM

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trento, il 23 AGO. 2011



IL DIRETTORE
Massimiliano Andrioli






O M I S S I S

Per gli altri elaborati di variante richiamati quali parti integranti della presente deliberazione
n. 1775 dd. 19.08.2011.



IL DIRETTORE
- Alessandra Andreoli -




4

5



Adunanza chiusa ad ore 11:20 .

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Costituiscono parte integrante del presente atto:

1 ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai

LA DIRIGENTE
f.to Patrizia Gentile

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Trento, 11.08.2011

IL DIRIGENTE
f.to PIER GIORGIO MATTEI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Trento, il 23 AGO 2011



IL DIRETTORE
Alessandra Andreoli